

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento e definizioni
- Art. 2 - Interazione con altri livelli istituzionali e con soggetti rappresentativi
- Art. 3 - Avviso pubblico e graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di ERP
- Art. 4 - Requisiti per l'accesso e per la permanenza negli alloggi di ERP**
- Art. 5 - Ulteriori disposizioni in materia di requisiti
- Art. 6 - Modalità di calcolo del valore ISEE e definizione del nucleo familiare
- Art. 7 - Criteri generali di determinazione dei punteggi**
- Art. 8 - Criteri di prevalenza nella graduatoria**
- Art. 9 - Presentazione delle domande per l'assegnazione degli alloggi ERP
- Art. 10 - Istruttoria delle domande di assegnazione
- Art. 11 - Formazione della graduatoria provvisoria ed esecutiva
- Art. 12 - Cause di esclusione dalla graduatoria e di ammissione con riserva
- Art. 13 - Graduatorie speciali
- Art. 14 - Commissione assegnazione alloggi
- Art. 15 - Compiti e durata in carica della Commissione
- Art. 16 - Decadenza e misure di mitigazione
- Art. 17 - Segreteria della Commissione e spese
- Art. 18 - Disponibilità degli alloggi da assegnare
- Art. 19 - Accertamento dei requisiti prima dell'assegnazione
- Art. 20 - Assegnazione dell'alloggio e standard abitativo
- Art. 21 - Scelta e consegna degli alloggi
- Art. 22 - Stipula del contratto di locazione
- Art. 23 - Canone di locazione
- Art. 24 - Assegnazione straordinaria di alloggi di ERP
- Art. 25 - Annullamento dell'assegnazione
- Art. 26 - Procedura per la decadenza dall'assegnazione e per il rilascio dell'alloggio
- Art. 27 - Sospensione dell'assegnazione
- Art. 28 - Risoluzione del contratto di locazione
- Art. 29 - Rilascio degli alloggi di ERP occupati illegalmente o senza titolo
- Art. 30 - Accertamento del rispetto dei regolamenti e legalità
- Art. 31 - Diritto all'informazione e alla riservatezza
- Art. 32 - Controlli
- Art. 33 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie

SI INDICANO DI SEGUITO GLI ARTICOLI OGGETTO DI MODIFICHE O INTEGRAZIONI

ARTICOLO 4

(REQUISITI PER L'ACCESSO E PER LA PERMANENZA NEGLI ALLOGGI DI ERP)

1. I requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi di ERP, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 24 del 2001 e della D.A.L. n. 154 del 2018 – allegato 1), attengono ai seguenti fatti o qualità del nucleo familiare avente diritto.
2. I requisiti di cui alle lett. A) e B) sono da riferirsi al soggetto richiedente che presenta domanda, mentre i requisiti di cui alle lett. C), D), E) ed F) sono da riferirsi anche agli altri componenti il nucleo familiare avente diritto.

3. I requisiti per la permanenza sono i medesimi dell'accesso, fermo restando quanto previsto alla sottostante lett. a.6) in tema di cittadini stranieri.

a) Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente.

a.1) cittadino italiano;

a.2) cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;

a.3) familiare di un cittadino dell'Unione europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19 del D. Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30;

a.4) titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2 del D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);

a.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi della normativa vigente in materia;

a.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante, in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

In caso di permesso di soggiorno di lungo periodo o permesso di soggiorno biennale scaduti, ai sensi della vigente normativa in materia (circolare del Ministero dell'Interno n. 11050 del 05/08/2006), l'interessato può presentare domanda di partecipazione al bando allegando, a pena di esclusione, la ricevuta della Questura attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, nonché il permesso di soggiorno scaduto. In sede di verifica dei requisiti sarà richiesto all'interessato il permesso di soggiorno di lungo periodo e/o il permesso di soggiorno biennale rinnovati.

I cittadini extracomunitari che non sono in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo devono allegare alla domanda, a pena esclusione, oltre alla copia del permesso di soggiorno di validità biennale, anche il certificato del datore di lavoro che attesti la regolare occupazione lavorativa.

Al fine della sussistenza del requisito di cui al punto a.6) detta condizione si ritiene soddisfatta qualora il soggetto regolarmente soggiornante, in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, sia inserito in un percorso di politiche attive per il lavoro, attestato dai servizi competenti.

b) Residenza o sede dell'attività lavorativa nel Comune

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che soddisfi entrambe le seguenti condizioni (b.1 e b.2):

b.1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito del territorio regionale, **come previsto dalle disposizioni vigenti; [da almeno 3 anni];**

b.2) abbia la residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Forlì.

Per sede dell'attività lavorativa di cui al precedente punto b.2), s'intende la titolarità in capo al richiedente di un rapporto di lavoro con impresa avente sede legale o unità produttiva stabilmente ubicata nel territorio comunale.

Il requisito (b.2) s'intende, altresì, soddisfatto qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

b-2.1) nel Comune di Forlì si trovi almeno una sede di lavoro e/o una sede legale dell'impresa/e alle cui dipendenze il richiedente ha svolto attività lavorativa, in modo continuativo, negli ultimi dodici (12) mesi alla data di presentazione della domanda o abbia conseguito almeno il 50% del reddito imponibile nell'ultimo anno fiscalmente certificato;

b-2.2) nel Comune di Forlì si trovi almeno una sede legale dell'impresa individuale o partecipata dal richiedente e sia stato fatturato almeno il 50% delle commesse di tutte le imprese individuali o partecipate del richiedente degli ultimi 12 mesi alla data di presentazione della domanda;

b-2.3) nel Comune di Forlì sia stato fatturato almeno il 50% delle commesse da parte di almeno una delle imprese individuali o partecipate del richiedente negli ultimi dodici mesi alla data di presentazione della domanda di accesso alla graduatoria.

~~La residenza anagrafica o attività lavorativa in Regione da almeno 3 anni di cui al punto b.1) significa che dette condizioni devono sussistere negli ultimi 3 anni e questi devono essere intesi come continuativi e cioè senza interruzioni temporali intermedie.~~

Il soggetto che ha la residenza anagrafica e la sede dell'attività lavorativa in due Comuni distinti può fare due domande di assegnazione di alloggio ERP, una nel Comune in cui risiede, l'altra nel Comune in cui svolge l'attività lavorativa. ~~Il Comune, con il presente regolamento, ai sensi dell'art. 25, comma 3, lettera b), della L.R. n. 24 del 2001 e s.m.i., incentiva i nuclei con anzianità di residenza o attività lavorativa maggiori, attraverso l'attribuzione di specifici punteggi.~~

Disposizioni specifiche per soggetto iscritto all'AIRE:

Il richiedente iscritto all'AIRE può fare domanda presso il Comune di Forlì, purchè possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale ~~regionale per almeno tre anni~~ anche non continuativi.

Il richiedente iscritto all'AIRE, entro il termine massimo di sei mesi dalla data del provvedimento di assegnazione dell'alloggio, è tenuto ad occupare l'alloggio assumendo la residenza anagrafica, pena la decadenza dall'assegnazione di ERP.

~~Il requisito della residenza o dell'attività lavorativa dei 3 anni non viene accertato al fine della permanenza nell'alloggio ERP, ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, comma 1° della L.R. n. 24 del 2001.~~

c) Limiti della titolarità di diritti reali su beni immobili

c.1) i componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto o abitazione, sul medesimo alloggio ovunque ubicato e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 05 luglio 1975.

Per tutti i richiedenti, la titolarità dei diritti sopra indicati è rilevabile dalla documentazione fiscale e dalla dichiarazione ISEE presentate. La Giunta, con proprio atto deliberativo, può stabilire eventuali altre forme di controllo. L'omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Il requisito dell'impossidenza sul territorio nazionale non trova applicazione nei confronti di coloro che risultano assegnatari alla data di pubblicazione della D.A.L. n. 15 del 2015 sul BURERT, ai quali si continua ad applicare la scala provinciale.

Il requisito della impossidenza di un alloggio ovunque ubicato trova applicazione nei confronti di coloro che conseguono l'assegnazione dell'alloggio ERP in data successiva alla data di entrata in vigore della DGR n. 894 del 2016 (24.06.2018), ivi compresi coloro che, alla medesima data, risultano già inseriti in una graduatoria comunale predisposta in applicazione della precedente disciplina regionale.

Non preclude l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio di ERP:

- la titolarità dei diritti sopra indicati nel caso in cui, l'alloggio su cui si vanta il diritto reale, risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100 %;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 560 comma 3° del Codice di Procedura Civile;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia.

In caso di cessazione della convivenza, di cui alla Legge n. 76 del 2016 o della convivenza "more uxorio", il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio di ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da una scrittura autenticata intercorsa tra le parti.

d) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi

d.1) – I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge n. 513 del 1977 o della Legge n. 560 del 1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

d.2) - I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

d.3) I componenti il nucleo avente diritto non devono essere assegnatari di un alloggio di ERP alla data di presentazione della domanda.

e) Valore della situazione economica per l'accesso del nucleo familiare richiedente, valutato secondo i criteri stabiliti dal DPCM n. 159 del 05.12.2013 e successive modifiche ed integrazioni:

Ai sensi del punto 1) lettera e) dell'Allegato 1) alla Deliberazione della Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna 06 giugno 2018 n. 154, il requisito del reddito si articola in due componenti: l'ISEE e il patrimonio mobiliare.

E.1) Il valore ISEE per l'accesso (come da dichiarazione ISEE in corso di validità) non deve essere superiore a **17.428,46 euro**;

E.2) Il valore del patrimonio mobiliare per l'accesso non deve essere superiore a **35.560,00 euro**.

Per verificare il rispetto di tale valore si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nella dichiarazione ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159 del 2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

I valori sopra riportati relativi a ISEE e patrimonio mobiliare sono periodicamente aggiornati dal competente servizio della Regione Emilia Romagna **e si intendono qui automaticamente recepiti.**

4. Disposizioni specifiche in tema di ISEE in caso di richiedente iscritto all'AIRE:

Secondo la normativa vigente in materia di ISEE "il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della Legge 21 ottobre 1988 n. 470 è attratto, ai fini del presente bando, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge." (art. 3, comma 2°, del D.P.C.M. n. 159 del 2013). Al fine della valutazione del requisito del reddito, i soggetti iscritti all'AIRE che non possono presentare l'ISEE in quanto non ricadano nell'ambito di applicazione della disposizione sopra richiamata, sono tenuti, in fase di presentazione della domanda e in fase di assegnazione dell'alloggio, a presentare l'ISEE simulato accedendo al portale INPS; tale ISEE simulato ha il valore di un'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, con le relative responsabilità penali, ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Il Comune valuterà la sussistenza del requisito del reddito e l'attribuzione dei relativi punteggi in base all'ISEE simulato.

5. Ai fini dell'accesso entrambi i valori di cui alle lett. E1 e E2, ovvero sia l'ISEE che il patrimonio mobiliare, devono essere rispettati in quanto, il superamento di uno solo dei due limiti, è sufficiente per precludere l'assegnazione dell'alloggio di ERP.

ARTICOLO 7
(CRITERI GENERALI DI DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI)

1. Il punteggio complessivo per la formazione della graduatoria è stabilito in **90 (novanta) [100 (cento)]** punti, suddivisi in **quattro [cinque]** categorie, per ognuna delle quali è previsto un tetto massimo:
 - A. condizioni oggettive e di disagio abitativo: punti 25
 - B. condizioni economiche: punti 20
 - ~~C.~~ condizioni soggettive: punti 35
 - D. condizione residenziale: punti 15**
 - E. permanenza nella graduatoria di ERP: **punti 10 [punti 5]**
2. Le condizioni che attribuiscono i punteggi, secondo le categorie sopra indicate, sono specificate nella tabella A) allegata al presente Regolamento quale parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 8
(CRITERI DI PREVALENZA NELLA GRADUATORIA)

1. L'inserimento in graduatoria delle domande di richiedenti alle quali è attribuito il medesimo punteggio avviene utilizzando i sotto elencati criteri di prevalenza:
 - 1) prima il nucleo familiare con il componente più anziano di età anagrafica;
 - 2) in caso di ulteriore parità il nucleo familiare richiedente in cui sia presente un componente con il maggior grado di invalidità certificata;
 - ~~3)~~ qualora permanga una condizione di parità, nonostante l'applicazione dei due precedenti criteri, le domande sono ordinate in base alla situazione economica del nucleo richiedente, con priorità al reddito ISEE inferiore;
 - ~~4) infine, in caso di ulteriore parità, ha la priorità il nucleo familiare richiedente con più anni di residenza anagrafica o lavorativa continuativa e senza interruzioni nel Comune di Forlì;~~
2. Qualora la parità persista, si provvede al sorteggio.

“Regolamento assegnazione alloggi di ERP”

Tabella - Allegato 1

CONDIZIONI DI PUNTEGGIO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP

CONDIZIONI OGGETTIVE E DI DISAGIO ABITATIVO	max punti 25
CONDIZIONI ECONOMICHE	max punti 20
CONDIZIONI SOGGETTIVE	max punti 35
CONDIZIONE RESIDENZIALE	max punti 15
PERMANENZA NELLA GRADUATORIA ERP	max punti 5 10

	CONDIZIONE DI PUNTEGGIO	PUNTEGGIO
A	CONDIZIONI OGGETTIVE E DI DISAGIO ABITATIVO	max punti 25
A.1	<p>a) Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia in condizione di sistemazione provvisoria procurata da oltre 12 mesi dall’Amministrazione Comunale, direttamente o tramite alloggi comunali o di altri soggetti da essa individuati anche in esito ad accordi di collaborazione o di convenzioni conclusi con enti del terzo settore. Il punteggio è attribuibile solo in presenza di un “progetto sociale individualizzato” o comunque diversamente denominato, concluso con il Servizio Sociale e formalmente assunto e sottoscritto dal nucleo familiare richiedente.</p> <p align="center"><i>oppure</i></p> <p>b) Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia da non oltre 18 mesi in condizione di sistemazione precaria procurata autonomamente, accertata dall’autorità competente, determinatasi a seguito di sfratto esecutivo o eseguito ovvero rilascio dell’alloggio ad altro titolo.</p> <p>In caso di morosità del conduttore il punteggio di cui alla lettera b) è assegnato solo se si configurano i requisiti previsti dalla normativa vigente per qualificare la morosità come “incolpevole” (D.L. 102 del 2013).</p>	<p><u>PUNTI 8</u></p> <p><u>PUNTI 10</u></p>
A.2	<p>Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, deve rilasciare l’alloggio in cui risiede anagraficamente a seguito di provvedimento di liberazione dell’alloggio a causa di procedura esecutiva sull’immobile di proprietà, sentenza esecutiva di sfratto (verbale di conciliazione di sfratto) o a seguito di sentenza esecutiva di rilascio dell’alloggio. Si comprende in questa voce l’obbligo di rilascio dell’alloggio a seguito di sentenza o provvedimento giudiziale - anche in applicazione della vigente normativa in tema di crisi dell’impresa e dell’insolvenza - muniti di formula esecutiva.</p>	

	<p>Se l'immobile non è di proprietà, per l'attribuzione del punteggio deve trattarsi, comunque, di un immobile occupato in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato. Deve trattarsi comunque di provvedimenti di rilascio emessi da non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda.</p> <p>Nei casi di sfratto per morosità del conduttore, la stessa dovrà configurarsi quale "morosità incolpevole" secondo quanto previsto dal D.L.102/2013 o dalla normativa vigente. Diversamente, ricorrendo la convalida dello sfratto per morosità, non si attribuisce alcun punteggio.</p> <p>Termine di rilascio non ancora maturato</p> <p style="text-align: center;"><i>oppure</i></p> <p>Termine di rilascio già maturato</p> <p>Questi punteggi sono comunque riconosciuti e mantenuti per i 12 mesi successivi al rilascio dell'alloggio, qualora esso sia avvenuto in presenza di uno dei titoli esecutivi sopra indicati e il nucleo richiedente abbia reperito in autonoma una differente ed idonea soluzione abitativa nel Comune di Forlì.</p>	<p><u>PUNTI 7</u></p> <p><u>PUNTI 12</u></p>
<p>A.3</p>	<p>Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, deve rilasciare l'alloggio in cui risiede anagraficamente a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità emessi da non oltre 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.</p>	<p><u>PUNTI 7</u></p>
<p>A.4</p>	<p>Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, deve rilasciare l'alloggio in cui risiede anagraficamente, a seguito di licenziamento o collocamento a riposo in caso di occupazione di alloggio di servizio messo a disposizione dal datore di lavoro.</p>	<p><u>PUNTI 7</u></p>
<p>A.5</p>	<p>Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, deve abbandonare l'alloggio entro 1 anno dalla data di presentazione della domanda, a seguito di provvedimento o atto di separazione o di divorzio, formalizzato ai sensi dalla normativa vigente in materia.</p> <p><u>Punteggio non cumulabile con i punteggi della sezione A.2.</u></p>	<p><u>PUNTI 7</u></p>
<p>A.6</p>	<p>Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risiede anagraficamente da almeno due anni in alloggio avente almeno una delle condizioni di seguito indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. inidoneo a garantire normali condizioni di accessibilità o di salute - da certificarsi da parte dell'autorità o del servizio pubblico competente - in relazione ad invalidità motorie permanenti o gravi patologie croniche, previa coerente attestazione rilasciata dal 	<p><u>PUNTI 5</u></p>

Centro per l'adattamento dell'ambiente domestico (Comune di Forlì – AUSL).

2. antigienico (condizione certificata dal competente servizio AUSL)
3. improprio: sono considerati quali alloggi impropri gli spazi appartenenti alle categorie catastali C-D-E. In sede di assegnazione la condizione di alloggio improprio è convalidata mediante verifica della Polizia Locale. Il riconoscimento del punteggio si basa sulla verifica catastale, a prescindere dalla destinazione d'uso indicata nel contratto di locazione.

B	CONDIZIONI ECONOMICHE	max punti 20
B.1	<p>Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, abiti in un alloggio in locazione il cui canone annuale, comprensivo delle rivalutazioni annuali ISTAT ed esclusi gli oneri accessori e così come risultante dal suddetto contratto, incida sul valore ISE del nucleo richiedente (dichiarazione ISEE Ordinario in corso di validità – DPCM n. 159 del 2013 e s.m.i.):</p> <p style="padding-left: 40px;">in misura pari o superiore ad 1/3 (33%)</p> <p style="padding-left: 40px;">in misura pari o superiore ad 1/5 (20%)</p> <p>Qualora al momento dell'accertamento del punteggio prima dell'assegnazione, sia sussistente una condizione di morosità nel pagamento dei canoni di locazione, il punteggio per incidenza del canone sul valore ISEE eventualmente attribuito è rapportato all'ammontare del canone effettivamente corrisposto nell'ultimo anno. A tal fine il richiedente dovrà presentare copia del contratto regolarmente registrato e la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei canoni effettivamente corrisposti negli ultimi 12 mesi precedenti alla verifica dei requisiti.</p> <p>Il nucleo familiare richiedente avente i requisiti accertati, in base alla normativa vigente, per essere qualificato in condizione di "morosità incolpevole" (D.L. 102 del 2013), computa le mensilità di canone non corrisposte - in quanto comprese nel periodo di verificata incolpevolezza - ai fini dell'attribuzione del presente punteggio.</p>	<p><u>PUNTI 10</u></p> <p><u>PUNTI 6</u></p>
B.2	<p>Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, abbia valore ISEE Ordinario, desunto dall'ultima attestazione rilasciata dall'INPS, non superiore:</p> <p style="padding-left: 40px;">al 50% (attualmente euro 8.714,23)</p> <p style="padding-left: 40px;">al 75% (attualmente euro 13.071,34)</p> <p>del valore massimo dell' ISEE previsto per l'accesso all'ERP, così come definito dalla normativa regionale vigente.</p> <p>Attualmente il valore ISEE massimo per l'accesso all'ERP è fissato in € 17.428,46.</p>	<p><u>PUNTI 10</u></p> <p><u>PUNTI 7</u></p>

C	CONDIZIONI SOGGETTIVE	max punti 35
	<p>Le condizioni di cui alle seguenti sezioni C) si intendono relative al richiedente ed al suo nucleo familiare, come previsto dalla vigente normativa regionale in materia di ERP</p>	
C.1	<p>Nucleo familiare richiedente composto da 3 o più persone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nucleo di 3 persone; - nucleo di 4 o oltre 4 persone. 	<p style="text-align: right;"><u>PUNTI 5</u></p> <p style="text-align: right;"><u>PUNTI 6</u></p>
C.2	<p>Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto esclusivamente da</p> <p>un genitore e il proprio figlio</p> <p>oppure</p> <p>un genitore e i propri figli</p> <p><u>in ogni caso fiscalmente a carico.</u></p> <p><u>I punteggi delle condizioni C.1 e C.2 non sono tra loro cumulabili.</u></p>	<p style="text-align: right;"><u>PUNTI 6</u></p> <p style="text-align: right;"><u>PUNTI 7</u></p>
C.3.	<p>Per ogni minore presente tra i componenti il nucleo familiare richiedente</p>	<p style="text-align: right;"><u>PUNTI 3 per ogni minore fino ad un massimo di PUNTI 18</u></p>
C.4	<p>Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia formato esclusivamente da persona/persone di età pari o superiore ai 67 anni; in caso di coniugi è sufficiente che uno dei due abbia almeno 67 anni purché l'altro non svolga attività lavorativa.</p> <p>Qualora siano presenti all'interno del nucleo familiare altre persone di età inferiore ai 67 anni il punteggio è attribuibile solo se si tratta di minori o di maggiorenni con invalidità riconosciuta risultante dalla dichiarazione del valore ISEE del nucleo familiare in corso di validità.</p>	<p style="text-align: right;"><u>PUNTI 12</u></p>
C.5	<p>Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto da persone che non abbiano entrambi età superiore a 40 anni, siano sposati o uniti civilmente o conviventi da almeno due anni. In ogni caso almeno uno dei componenti la coppia deve essere residente nel territorio del Comune di Forlì da almeno dieci anni, maturati in modo continuativo e quindi consecutivi.</p>	<p style="text-align: right;"><u>PUNTI 8</u></p>
C.6	<p>Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, abbia la presenza di una o più persone maggioresni portatrici di handicap che comporti una riduzione - certificata ai sensi della normativa vi-</p>	

	<p>gente - della capacità lavorativa</p> <p>dal 50% al 73%</p> <p>dal 74% al 99%</p> <p>invalidità totale al 100%</p> <p>non autosufficienza come definita dalla L.R. 5 del 1994 – cieco assoluto - sordomuto – invalidità al 100% con il riconoscimento gravità handicap ai sensi della Legge n. 104 del 1992.</p> <p>Il punteggio è attribuito per ogni persona invalida o disabile presente tra i componenti del nucleo richiedente, la cui condizione sia già stata riconosciuta dalla competente commissione AUSL, o abbia presentato domanda per ottenere tale riconoscimento in data anteriore alla presentazione della domanda per l'inserimento nella graduatoria di ERP. In questo secondo caso il punteggio è assegnato con riserva e potrà essere confermato se documentato entro la data di accertamento dei requisiti.</p> <p>I punti previsti in questa sezione C.6 sono riconosciuti, attribuendo il relativo punteggio, anche nel caso di certificati di invalidità rilasciati da pubbliche amministrazioni per altre condizioni equiparabili (quali invalidità del lavoro, invalidità per servizio, ecc.)</p> <p><u>Il punteggio C.6 è cumulabile con il punteggio C. 7.</u></p>	<p><u>PUNTI 6</u></p> <p><u>PUNTI 8</u></p> <p><u>PUNTI 9</u></p> <p><u>PUNTI 10</u></p>
<p>C.7</p>	<p>Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, abbia la presenza tra i propri componenti di minorenni di anni 18 con disabilità o invalidità certificate.</p> <p>Il punteggio è attribuito per ogni persona invalida o disabile presente tra i componenti il nucleo richiedente, la cui condizione sia già stata riconosciuta dalla competente Commissione AUSL, o abbia presentato domanda per ottenere tale riconoscimento in data anteriore alla presentazione della domanda per l'inserimento nella graduatoria di ERP. In questo secondo caso il punteggio verrà assegnato con riserva e potrà essere confermato se documentato entro la data di verifica dei requisiti.</p> <p><u>Il punteggio C.7 è cumulabile con il punteggio C.6</u></p>	<p><u>PUNTI 7</u></p>
<p>C.8</p>	<p>Nucleo incluso dai servizi sociali in progetti di assistenza e di recupero a fronte di gravi conflitti familiari e/o violenze in famiglia, comprovate da presentazione di formale denuncia-querela, con conseguente pronunciamento dell'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Le situazioni sopra specificate devono risultare da apposite attestazioni rilasciate dai competenti Servizi Sociali o Sanitari e documentate con il sopra citato pronunciamento dell'Autorità Giudiziaria.</p>	<p><u>PUNTI 15</u></p>

D	ANZIANITA' DI RESIDENZA ANAGRAFICA O LAVORATIVA	Max punti 15
D.1	<p>Richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia residente anche non continuativamente nel Comune di Forlì.</p> <p>Il punteggio è calcolato in base ai periodi di residenza anagrafica alla data di presentazione della domanda, così come risultano dalle evidenze storiche dell'anagrafe.</p> <p>Per le frazioni di anno si calcola: 6 mesi e un giorno nell'anno solare corrisponde ad un anno, inferiore ai 6 mesi non viene calcolato il punteggio</p>	<p>PUNTI 1 per anno</p> <p>Fino al massimo di PUNTI 15</p>

E	PERMANENZA NELLA GRADUATORIA ERP	Max punti {5}- 10
D.1	<p>Richiedente [o componente lo stesso nucleo familiare] che alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risulti essere stato già inserito in precedenti graduatorie del Comune di Forlì per l'assegnazione di alloggi di ERP, approvate ed esecutive a partire dal 1° gennaio 2020.</p> <p>Risultando il nominativo del richiedente nella graduatoria esecutiva previgente il punteggio si incrementa automaticamente di un punto per ogni aggiornamento della graduatoria comunale.</p> <p>Il punteggio è assegnabile a condizione che la permanenza sussista alla data di verifica dei requisiti prima dell'assegnazione.</p> <p>Il punteggio si calcola in base alla permanenza continuativa nella graduatoria comunale senza periodi di interruzione e si riferisce esclusivamente alla permanenza in graduatoria del richiedente.</p> <p>Il punteggio non si attribuisce per le domande presenti in graduatoria ma ritenute non ammissibili in esito alla verifica istruttoria.</p>	<p>PUNTI 1</p> <p>per ogni graduatoria approvata dal 1° gennaio 2020 sino ad un massimo di PUNTI {5} 10</p>